

Regolamento di funzionamento delle Commissioni Consultive della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Regolamento di funzionamento delle Commissioni consultive della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Articolo 1

Istituzione di Commissioni consultive

- a. Il Consiglio di Amministrazione può istituire commissioni consultive ai sensi e con le modalità di cui all' articolo 20, punto 4 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale.
- b. Il Consiglio di Amministrazione fissa il numero dei membri delle Commissioni ed elegge i suoi componenti.

Articolo 2

Composizione e convocazione delle Commissioni.

- a. Ogni Commissione è composta da almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Coordinatore.
- b. Gli altri membri possono essere scelti fra i componenti del Consiglio Generale o tra i soggetti esterni.
- c. Il Presidente della Fondazione insedia le Commissioni e presiede la prima seduta.
- d. Il Presidente, personalmente o tramite suo delegato, può intervenire alle sedute di Commissione, senza diritto di voto.
- e. Il Coordinatore delle Commissione convoca la Commissione stessa, fissa l'Ordine del Giorno e coordina i lavori.
- f. Le Commissioni possono anche essere convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
- g. Le Commissioni si devono riunire almeno ogni tre mesi e in occasione della redazione del bilancio preventivo e dell'approvazione del bilancio consuntivo, e ogniqualvolta richiesto dal Coordinatore della Commissione o da almeno due componenti della stessa.
- h. Le Commissioni si riuniscono comunque a seconda delle esigenze e delle scadenze dei progetti e delle iniziative di propria competenza, seguendo le norme di funzionamento di cui all' articolo seguente.

Articolo 3

Funzionamento delle Commissioni

- a. Le Commissioni operano con l'assistenza del Direttore Generale o del Vice Direttore della Fondazione con funzioni di segretario verbalizzante.
- b. Le riunioni delle Commissioni possono essere tenute adottando ogni sistema tecnico di conferenza a distanza, ritenuto idoneo, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia consentito d'intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della Commissione ed il segretario.

- c. Le Commissioni sono validamente costituite con l'intervento della maggioranza dei propri componenti ed esprimono il proprio parere consultivo a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Coordinatore della Commissione; ogni membro dovrà astenersi dai lavori e dalla votazione nel caso in cui si trovi in conflitto di interessi in relazione all'iniziativa o al progetto sottoposto all'esame della Commissione.
- d. Il parere della Commissione ha efficacia consultiva; l'iniziativa o il progetto dalla stessa esaminato verrà quindi trasmesso al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni relative.
- e. Le Commissioni svolgono l'attività istruttoria relativa alla valutazione dei progetti e delle iniziative proposte alla Fondazione, di cui all'art.9 lettera c) del Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale e possono inoltre elaborare propri progetti.
- f. Le Commissioni esprimono il proprio parere nel rispetto dei criteri dell'art.12 del Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale e con le modalità ed i poteri di cui all'art.14 del Regolamento stesso.
- g. Al termine dei lavori a cura del segretario verrà redatto un verbale sommario degli argomenti trattati, sottoscritto dal segretario e dal Coordinatore della Commissione; il verbale verrà trasmesso al Presidente della Fondazione.
- h. Il Coordinatore della Commissione relaziona in ordine all'attività della Commissione nella riunione del Consiglio di Amministrazione immediatamente successiva.
- i. Ai componenti le Commissioni può essere riconosciuto un compenso determinato ai sensi dell'art. 20, punto 4 dello Statuto.

Articolo 4

Durata in carica

- a. Il mandato dei componenti delle Commissioni dura la metà del mandato del Consiglio di Amministrazione e comunque scade contemporaneamente a quello del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Articolo 5

Commissioni temporanee

- a. Possono essere istituite Commissioni temporanee o Gruppi di lavoro per iniziative o progetti particolari, a iniziativa del Consiglio di Amministrazione.